

DELIBERAZIONE

N° 1085 del 21/09/2023

Struttura proponente DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Proposta n. 274 (Digitale) del 05/09/2023
Oggetto: Approvazione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36	
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i> L'estensore Daniela Avallone Data 05/09/2023 Responsabile del Procedimento: Francesco Quagliariello Data 06/09/2023 Il Direttore Francesco Quagliariello Data 06/09/2023	
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio. Il Direttore Stefano Piccari Data 07/09/2023	
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Francesco Quagliariello 08/09/2023	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 19/09/2023
Il Direttore Generale <i>Firmato</i> Giuseppe Quintavalle	
<i>La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>	

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *“DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale”* e alla quale si fa integrale rinvio;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* ed in particolare l'art. 45 che detta la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 dell'abrogando D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina introdotta dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici acquista efficacia dal 1° luglio 2023;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha pertanto provveduto a delineare in un apposito regolamento una nuova disciplina che regoli le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per il personale del Policlinico Tor Vergata nel rispetto del citato articolo 45, con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023;

TENUTO CONTO di quanto emerso negli incontri sindacali tenutisi in data 12 luglio 2023 con le RSU e le OO.SS. del Comparto dell'A.O.U. PTV e della Fondazione PTV in merito all'adozione del Regolamento di cui trattasi (rif. note di convocazione n. 12931/2023 e n. 12932/2023);

VISTE le note prot. n. 17704/2023 e n. 17705/2023 con le quali si è proceduto a ritrasmettere alle parti sindacali tanto dell'A.O.U. Policlinico Tor Vergata e della Fondazione PTV il Regolamento Incentivi per Attività Tecniche in parte revisionato, a seguito del confronto avvenuto nell'ambito degli incontri sopra richiamati, comunicando l'intenzione di procedere all'adozione del suddetto regolamento con apposito atto deliberativo;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento Incentivi per Attività Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente Regolamento revoca e sostituisce la previgente disciplina contenuta negli accordi sindacali per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - sottoscritti con le RSU e le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca e del Comparto Sanità - con particolare riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Direttore della UOC Risorse Economiche e Finanziarie in sede di parere riportato in frontespizio;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) di approvare il Regolamento Incentivi per Attività Tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente Regolamento revoca e sostituisce la disciplina previgente di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate a partire dal 1° luglio 2023.

La presente deliberazione è composta di n. 1 allegato così formato:

- Allegato 1: Regolamento Incentivi per Attività Tecniche – pagg. 11.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Il Direttore Generale

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ai dipendenti del Policlinico Tor Vergata che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del Progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Il PTV individua con apposito provvedimento descrittivo del ciclo passivo (alla data di entrata in vigore del presente regolamento si fa riferimento all'allegato alla Deliberazione n. 1215 del 15/11/2022 e successive integrazioni e/o modificazioni) la struttura responsabile delle fasi della procedura di affidamento. Il dirigente di ciascuna struttura individua, se del caso, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola fase della procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Delle eventuali modifiche sarà data evidenza mediante l'apposito sistema informatico in uso presso il PTV dando atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui

ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
9. L'Amministrazione provvederà ad istituire, mediante manifestazione d'interesse interna, un Albo delle risorse umane aziendali in possesso dei requisiti previsti nelle Linee Guida e pareri dell'ANAC per ricoprire i ruoli di RUP e DEC previsti dal D.Lgs. 36/2023.

I RUP e i DEC di ciascun appalto dovranno essere individuati attingendo esclusivamente dall'Albo sopracitato, garantendo un'adeguata rotazione tra gli idonei e tenendo conto dei carichi di lavoro sostenuti dal personale coinvolto.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 120.000,00 IVA esclusa;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 60.000,00 IVA esclusa;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - d) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere, previa informativa alle OO.SS., modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito una quota in misura non superiore al 20% per le forniture e servizi, al 25% per i lavori dell'incentivo di cui all'art. 45 comma 2 del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del PTV le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. La percentuale di cui al precedente comma 1 potranno essere corrisposte dal PTV alle Centrali di Committenza se richiesta da queste ultime entro la data ultima di validità della Convenzione, dell'Accordo Quadro ovvero di altro strumento messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti all'esito di procedure centralizzate.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
 - la quota parte di prestazioni non svolte come disciplinato al successivo artt. 10 e 12 comma 2;
 - la quota parte di incentivi non assegnati dal Dirigente della Struttura Responsabile della singola fase dell'affidamento così come disciplinato dall'art. 14 comma 2;
 - eventuali incentivi destinati alle Centrali di Committenza come definiti nel precedente articolo 6 comma 1 nei casi in cui le stesse Centrali non ne richiedano la corresponsione come disciplinato al comma 4 dello stesso articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del PTV, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione del PTV, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro <u>120.001,00</u> (soglia minima prevista nel presente Regolamento) a euro <u>1.000.000,00</u>	percentuale del 2%
da euro <u>1.000.001,01</u> (importo al punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,60%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,20%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura superiore al 20% del valore contrattuale; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento della Stazione Appaltante che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale non gara centralizzata	Percentuale gara centralizzata
Responsabile unico del progetto (RUP)	Da 1 a 10%	Da 1 a 5%
Programmazione della spesa per investimenti	1%	1%
Collaborazione all'attività del Responsabile del Progetto, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Da 1 a 8%	Da 1 a 1%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Da 1 a 3%	Da 1 a 3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Da 1 a 5%	Da 1 a 5%
Redazione del progetto esecutivo	Da 1 a 8%	/
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Da 1 a 3%	Da 1 a 3%

Attività tecnica	Percentuale non gara centralizzata	Percentuale gara centralizzata
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Da 1 a 6%	Da 1 a 6%
Predisposizione dei documenti di gara	Da 1 a 5%	/
Direzione dei lavori	Da 1 a 20%	Da 1 a 20%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Da 1 a 8%	Da 1 a 8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Da 1 a 7%	Da 1 a 7%
Collaudo tecnico-amministrativo	Da 1 a 3%	Da 1 a 3%
Regolare esecuzione	Da 1 a 5%	Da 1 a 5%
Collaudo statico	Da 1 a 8%	Da 1 a 8%
Quota Centrale di Committenza	/	da 1 a 25%
Totale	100,00%	100,00%

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) andranno ad incrementare la quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) di cui al precedente art. 7.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro <u>60.001,00</u> (soglia minima prevista nel presente Regolamento) a euro <u>139.000,00</u>	percentuale del 0,8%
da euro <u>139.001,00</u> (importo punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
Da importo superiore alla soglia europea ad euro 1.000.000,00	percentuale del 1,80%
Da euro 1.000.001,00 a euro 3.000.000,00	percentuale del 1,50%
Da euro 3.000.001,00 a euro 5.000.000,00	percentuale del 1,25%
Oltre euro 5.000.000,00	percentuale del 1%

Forniture	
da euro <u>60.001,00</u> (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro <u>139.000,00</u>	percentuale del 0,5%
da euro <u>139.001,00</u> (importo punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%
Da importo superiore alla soglia europea ad euro 1.000.000,00	percentuale del 1,50%
Da euro 1.000.001,00 a euro 3.000.000,00	percentuale del 1,25%
Da euro 3.000.001,00 a euro 5.000.000,00	percentuale del 1%
Oltre euro 5.000.000,00	percentuale del 0,8%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale non gara centralizzata	Percentuale gara centralizzata
Responsabile unico del Progetto (RUP)	Da 1 a 20%	Da 1 a 15%
Programmazione della spesa per investimenti	1%	1%
Collaborazione all'attività del Responsabile del Progetto, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Da 1 a 6%	Da 1 a 3%
Redazione del progetto (livello unico)	Da 1 a 7%	/
Predisposizione dei documenti di gara	Da 1 a 5%	/
Direzione dell'esecuzione (DEC) ed eventuale direttore operativo	Da 1 a 30%	Da 1 a 30%
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione (ADEC)	Da 1 a 18%	Da 1 a 18%
Regolare esecuzione	Da 1 a 5%	Da 1 a 5%
Verifica di conformità	Da 1 a 8%	Da 1 a 8%
Quota Centrale di Committenza	/	da 1 a 20%
Totale	100,00%	100,00%

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) andranno ad incrementare la quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b) di cui al precedente art. 7.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. Collaboratori del RUP, Direttore lavori e direttori operativi, DEC ed eventuali direttori operativi, Collaboratori del DEC), compete al dirigente della struttura responsabile della singola fase della procedura di affidamento attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. Nel caso il Dirigente della Struttura Responsabile della singola fase del procedimento di affidamento non assegnasse l'intera percentuale prevista per l'attività specifica, la quota non assegnata va ad integrare la quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b).

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo per gli appalti finanziati con i fondi PNRR, così come disciplinato dalla L. n. 41 del 21/04/2023, il cui incentivo verrà riconosciuto con gli stessi criteri fissati nel presente Regolamento.
2. Nei casi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 1, le fasi della procedura, le relative percentuali di incentivo nonché le risorse umane destinatarie, saranno individuate dal Direttore Amministrativo del PTV.
3. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale non incluso nella fattispecie prevista dalla L. n. 41/2023, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo Contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente della relativa fase della procedura di affidamento, sentito il RUP, accertando ed attestando le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto dell'apposita valutazione, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, effettuata mediante il sistema informatizzato del PTV.
2. Nei casi di cui all'ultimo periodo del precedente art. 16 comma 1, le fasi della procedura, le relative percentuali di incentivo nonché le risorse destinarie, la liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore amministrativo del PTV